



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

# INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020

Relazione del Presidente Paolo Simeon

**Trieste, 28 febbraio 2020**



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2020**

Relazione del Presidente Paolo Simeon

**Trieste, 28 febbraio 2020**



*La presente relazione doveva essere svolta il 28 febbraio 2020 nell'udienza pubblica programmata per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2020 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia. La cerimonia è stata annullata a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

\* \* \* \* \*

Tradizionalmente, la relazione del Presidente della Sezione, nella cerimonia con la quale viene inaugurato l'Anno Giudiziario, segnala preliminarmente eventuali significative novità normative che abbiano interessato la Corte dei conti - il settore della giurisdizione contabile in particolare - nell'anno trascorso.

Riporto quindi che con il d.lgs. 7 ottobre 2019 n. 114, entrato in vigore il 31.10.2019, sono state emanate le attese disposizioni correttive/integrative del codice di procedura della giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174).

La legge delega n. 124 del 2015, nello stabilire il riordino procedurale dei giudizi avanti alla Corte dei conti, aveva previsto che il Governo potesse adottare, entro due anni dall'entrata in vigore del codice<sup>1</sup>, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica del codice avesse reso necessarie od opportune.

Il d.lgs. 114/2019 – un complesso di enunciati normativi contenuto in oltre 90 articoli - ha risolto molte delle difficoltà operative che la prima applicazione del codice aveva manifestato, intervenendo su tutti i procedimenti ivi regolati.

Ha introdotto altresì alcuni opportuni arricchimenti procedurali, che hanno reso più ordinati e completi i riti di procedura contabile.

Ha infine apposto alcuni miglioramenti lessicali, che hanno reso più chiara e tecnicamente più corretta l'esposizione normativa<sup>2</sup>.

Alcune problematiche sono tuttavia rimaste irrisolte, anche perché avrebbero richiesto interventi troppo sostanziali e non definibili di mera correzione/integrazione nei termini autorizzati dalla legge delega n. 124 del 2015. Per molti aspetti potrà comunque

<sup>1</sup> Termine prorogato di un ulteriore anno con legge 9 novembre 2018 n. 128.

<sup>2</sup> Delle molteplici modifiche al codice, mi limito a segnalare, selezionando tra quelle più significative, l'integrazione all'art. 29, nel quale il comma 1-bis stabilisce ora che la procura alle liti rilasciata nella fase preprocessuale ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con la citazione; l'art. 65, nel quale è precisato che l'omessa o apparente motivazione degli atti istruttori del P.M. determina nullità degli stessi solo quando è "espressamente prevista"; le integrazioni all'art. 67, comma 7, riguardanti eventuali istruttorie del P.M. successive all'invito a dedurre; la modifica sostanziale dell'art. 83, comma 2, del codice che ora stabilisce che "Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia condanna"; le modifiche ai riti monitorio e per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, inserite negli articoli 132 e 133 del codice e quelle inserite all'art. 148 per il rito del giudizio di conto; le modifiche ed integrazioni alla procedura del giudizio pensionistico inserite negli articoli 154 e seguenti del codice; molte importanti correzioni ed integrazioni al codice interessano anche il procedimento cautelare ed il processo di appello

intervenire, come è fisiologico, l'interpretazione giurisprudenziale.

Nel decreto in argomento destano peraltro perplessità alcune disposizioni che hanno disatteso le osservazioni espresse dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nel parere reso, in sede consultiva, sulla bozza di articolato poi esitata nel decreto correttivo 114/2019 (parere delle Sezioni Riunite n. 3/2019).

\* \* \* \* \*

Molto si è discusso, nell'anno trascorso, sull'opportunità che con apposito intervento normativo sia affidato alla Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti territoriali di aggiudicazione degli appalti pubblici di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e delle loro varianti d'importo più rilevante<sup>3</sup>. Non sono mancate proposte normative in tal senso in sede parlamentare, peraltro orientate alla previsione di un controllo facoltativo, a discrezione dell'ente territoriale interessato.

Tali proposte sono sembrate muovere, oltre che da finalità di maggiore presidio della legalità, anche dalla cosiddetta "paura della firma"<sup>4</sup>, secondo alcuni riscontrabile nei funzionari responsabili delle procedure contrattuali e che il controllo preventivo della Corte avrebbe potuto attenuare in un settore, quello della contrattualistica pubblica, notoriamente tormentato da continue e spesso contraddittorie modifiche della legislazione che alimentano, in sede applicativa, insicurezza sulle regole e timore di incorrere in errori e responsabilità.

Accenno anche in questa sede a tale dibattito, per il riflesso che il controllo preventivo della Corte dei conti sugli atti contrattuali potrebbe avere sugli eventuali accertamenti di responsabilità erariale, poiché è normativamente esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, sia pure limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo (art. 1, comma 1, legge n. 20 del 1994)<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Riporta il dibattito ad es. G. Trovati in "Appalti, rispunta il controllo preventivo della Corte dei conti", Il Sole 24 ore dd. 24.10.2019.

<sup>4</sup> Sul tema della "paura della firma", in rapporto con le responsabilità perseguite dalla Corte dei conti, si veda la relazione del Procuratore Regionale della Valle d'Aosta, Consigliere Massimo Atelli, all'inaugurazione dell'A.G. 2019 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per regione Valle d'Aosta ([www.corteconti.it](http://www.corteconti.it)).

<sup>5</sup> Il comma 30-quater del dl. 01.07.2009, n. 78, convertito dalla legge 102/2009, dispone: "All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.» (lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c, n. 1, del dl. 03.08.2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141). La disposizione affida pertanto all'esito positivo del controllo preventivo di legittimità il valore di prova legale della carenza della colpa grave "limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo". Nell'anno 2019 è peraltro intervenuta un'ulteriore integrazione di tale disposizione, correlata alle note problematiche riguardanti le concessioni autostradali emerse dopo il drammatico crollo, a Genova, del viadotto Polcevera o ponte Morandi. L'art. 4, comma 12-ter, della legge n. 55/2019, di conversione del dl. n. 32/2019, ha previsto, ad integrazione dell'art. 1, c. 1, della L. 20/1994, che "La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da

Rammento che il codice dei contratti, il d.lgs. 50/2016, riceveva oltre 100 modifiche nel giro di un anno, cui si aggiungeva un organico correttivo con il d.lgs. n. 19 aprile 2017 n. 56. Altre novità in materia di appalti venivano introdotte nell'anno 2018, in particolare con la legge di bilancio per il 2019, la n. 145/2018. Né dava esiti di semplificazione, per varie ragioni, il sistema delle "linee guida" adottate dell'ANAC che aveva previsto il d.lgs. 50/2016.

Nemmeno il 2019 è stato un anno semplice per la contrattualistica pubblica. Dopo che il codice dei contratti aveva pertanto ricevuto, in poco più di due anni, numerosissime modifiche e non agevoli applicazioni<sup>6</sup>, il decreto legge 18 aprile 2019 n. 327, in attesa di una riforma complessiva, è ancora intervenuto con innovazioni di rilievo su vari aspetti della disciplina codicistica. E la legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55, ha poi apportato, in termini sostanziali e temporali, ulteriori modificazioni anche allo stesso decreto n. 32/2019 che ha convertito in legge, determinando, tra l'altro, problemi di coesistenza di differenti discipline operanti temporalmente nello stesso arco temporale dalla data del decreto legge sino alla sua conversione.

In tale contesto mi sia consentito osservare che non è quello della sottoposizione degli atti di aggiudicazione dei contratti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti la soluzione che favorirà l'apertura dei cantieri, talora non avviati o fermi anche quando vi è disponibilità delle pertinenti risorse finanziarie<sup>8</sup>.

E comunque, se pure si vuole e nulla vieta di prevedere un controllo preventivo della Corte su determinati atti contrattuali degli enti territoriali, non pare tuttavia ragionevole riservare alle Amministrazioni interessate la facoltà - che si è vista ipotizzare - di sottoporre o meno un certo atto a tale controllo, posto che un controllo, per avere quegli effetti di presidio della legalità, prevenzione dagli errori e deterrenza dagli illeciti che solo potrebbero rendere positivo il rapporto costi/benefici di una procedura di verifica preventiva, non potrà che essere di estensione generalizzata, e non facoltativa, a tutti gli atti contrattuali emanati oltre la soglia d'importo presa in considerazione.

Peraltro è persino ovvio osservare che nell'incertezza e nell'opacità dei quadri normativi, sono notoriamente i faccendieri ed i "facilitatori" interni ed esterni alla Pubblica

---

decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati visti e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".

<sup>6</sup> Sulle problematiche emerse avanti alla Corte dei conti, in relazione all'applicazione del d.lgs. 50/2016, si veda la Relazione della Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede di controllo, presentata nell'aprile 2019 in audizione al Senato, VIII<sup>a</sup> Commissione, nell'ambito dell'attività conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici.

<sup>7</sup> Il c.d. decreto "sblocca cantieri".

<sup>8</sup> Un recente studio della Banca d'Italia segnala peraltro che nemmeno le procedure di affidamento dei contratti caratterizzate da più alti gradi di flessibilità favoriscono in maniera significativa la riduzione dei tempi di realizzazione di un'opera pubblica, che risultano invece dilazionati oltremisura dalle attività accessorie di natura amministrativa da svolgere nelle diverse fasi di realizzazione dell'opera (ad es. iter autorizzativi e di approvazione dei progetti ecc.); cfr. Banca d'Italia, "Tempi di esecuzione delle opere pubbliche e loro determinanti", 19 dicembre 2019 n. 538 (<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0538/index.html>).

Amministrazione a trovarsi a loro agio, soggetti le cui manovre sfuggono di regola alle verifiche dei controlli cartolari.

Pertanto, più che di previsione di controlli, il problema è piuttosto quello di trovare finalmente, nel settore della contrattualistica pubblica, quella disciplina che sappia individuare, con stabilità e certezza di regole, un ragionevole punto di equilibrio tra esigenze di snellezza procedimentale ed esecutiva e necessità di presidio, senza eccessi<sup>9</sup>, dai rischi di illecito presenti in tale ambito operativo della P.A., riservando alle norme penali ed alle indagini che con ben più adeguatezza di mezzi possono svolgersi in tale ambito, la repressione degli illeciti che così pesantemente incidono sulla correttezza e funzionalità del mercato degli appalti.

A tale proposito a mio avviso vanno viste con favore le misure orientate al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e di indagine che ha apportato, per i delitti di corruzione ed affini, la legge 9 gennaio 2019 n. 3<sup>10</sup>.

\* \* \* \* \*

Prima di riferire nello specifico sull'attività della Sezione giurisdizionale regionale nell'anno 2019, ritengo ancora che sia interessante rammentare, in brevi cenni, anche alcune significative pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno riguardato la giurisdizione della Corte dei conti nell'anno trascorso.

In più decisioni la Sezioni Unite della Cassazione hanno analizzato il delicato problema dell'ambito giurisdizionale della Corte dei conti in materia di società partecipate dagli enti pubblici.

Segnalo, perché contenente precisazioni "di principio", la sentenza n. 16741 del 21 giugno 2019, nella quale è stato affermato che la cognizione in ordine all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, spetta alla Corte dei conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "*in house providing*", requisiti che devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all'epoca, non avendo alcun rilievo la loro eventuale temporanea

---

<sup>9</sup> Secondo la Corte di Giustizia Europea (causa C-63/18, sentenza 26 settembre 2019) sono contrarie al diritto europeo le disposizioni del Codice degli appalti pubblici che limitano in via generale il ricorso al subappalto a una percentuale massima del 30 per cento (attualmente del 40 per cento). Osserva la CGUE: "... il contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del trattato UE che si applicano nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ... tuttavia, anche supponendo che una restrizione quantitativa come quella di cui trattasi possa essere considerata idonea a contrastare siffatto fenomeno, una restrizione come quella di cui trattasi ... *eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo*".

<sup>10</sup> C.d. legge "spazza corrotti". In particolare è stata estesa la causa di non punibilità per talune alle operazioni sotto copertura svolte nell'ambito di indagini per i delitti contro la P.A. al fine di agevolare l'emersione di una serie di delitti tra cui la corruzione impropria e propria, la induzione indebita a dare o promettere utilità, il traffico di influenze illecite. Sono state inoltre agevolate, per tali delitti, le indagini effettuate mediante intercettazioni, anche ambientali.

ricorrenza nella situazione di fatto.

È di rilievo anche la sentenza n. 31755 del 5 dicembre 2019, nella quale è stato deciso che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'amministratore di una società mista con partecipazione maggioritaria pubblica che sia concessionaria di servizi pubblici, allorquando la condotta di detto amministratore abbia cagionato un danno diretto ed immediato all'ente pubblico partecipante alla società correlato al mancato assolvimento degli obblighi nascenti dal contratto di concessione, potendosi configurare il concorso tra l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore, purché tra l'inadempienza della società ed il comportamento di chi abbia esercitato le funzioni di organo gestorio esista un nesso di causalità necessaria.

Ritengo infine interessante riportare, perché trattasi di ambito giurisdizionale sinora non frequentemente pervenuto all'attenzione del giudice contabile, la sentenza n. 17118 del 26 giugno 2019, nella quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che le controversie relative alla responsabilità del Presidente e dei Consiglieri, per l'illegittima gestione del patrimonio degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, in considerazione della natura pubblica di tali enti e della conseguente destinazione a finalità pubbliche delle risorse economiche che, indipendentemente dalla loro provenienza, entrano a far parte del loro patrimonio.

\* \* \* \* \*

Passo quindi ad esporre sinteticamente la situazione operativa e l'attività della Sezione nell'anno trascorso.

Nell'anno 2019 la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda il personale di magistratura, ha operato con una presenza numerica minima: 3 magistrati, il Presidente e 2 Consiglieri<sup>11</sup>.

Se tuttavia tale dotazione minima ha comunque consentito un buon andamento dell'attività magistratuale, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda gli effetti, sull'andamento della Sezione, della scarsità di personale amministrativo, ormai cronica e più volte segnalata in questi annuali incontri.

---

<sup>11</sup> Peralto l'organico della magistratura contabile, che negli ultimi anni era giunto ad un livello di presenze in servizio insostenibile rispetto alle molte funzioni alla stessa affidate, con punte di scopertura di oltre un terzo rispetto all'organico teorico, dovrebbe finalmente pervenire, entro la fine di quest'anno, ad un numero di magistrati in ruolo di oltre 600 unità. I concorsi finalizzati all'assunzione di magistrati autorizzati nello scorso biennio, sono stati svolti con tempestività dalla Corte e dovrebbero pertanto portare ad una piena copertura dell'organico di diritto. È auspicabile che le nuove assunzioni siano destinate soprattutto a potenziare gli organici delle Procure, sinora molto penalizzati, secondo un indirizzo emerso nello stesso Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (adunanza 11 febbraio 2020). Tale settore è infatti assolutamente cruciale per la tutela delle pubbliche risorse e richiede adeguate risorse umane anche per la crescente complessità delle vicende la cui legittimità ed eventuale dannosità per l'erario le Procure contabili si trovano a dover verificare.

Il personale amministrativo di varia qualifica di fatto operativo presso la Sezione, per le necessità di tutti i settori (responsabilità, conti, pensioni), è di sole 8 unità, due delle quali a *part time*, cui va aggiunto l'apporto lavorativo parziale, per due giorni alla settimana, di un dipendente in servizio presso altro ufficio della sede di Trieste.

La scopertura rispetto all'organico di diritto è pertanto di circa il 40%. Più precisamente la scopertura è pari al 42,86% (ed in termini di forza lavoro è di fatto maggiore se si considera il lavoro solamente *part time* di due dipendenti in servizio presso la Sezione). È pari al 39,29% se si aggiunge l'apporto lavorativo parziale al 50%, per due giorni alla settimana, del dipendente in servizio presso altro ufficio della sede di Trieste.

Riferisco con piacere che il personale è valido e motivato, con eccellente propensione al lavoro di squadra, e che è comunque riuscito a garantire alla Sezione una adeguata funzionalità, tuttavia operando in una situazione sempre al limite, nella quale anche una sola assenza per malattia, che non sia brevissima, può mettere in crisi un intero settore lavorativo.

Molto preoccupa anche l'età media del personale, che fa prevedere nel giro di soli due anni, se non saranno immesse nuove unità, una gravissima crisi funzionale della Sezione, per il già previsto pensionamento di parte dei pochi dipendenti in servizio<sup>12</sup>.

Quest'anno sono state avviate, come suggerito dal Segretariato Generale della Corte, delle procedure di mobilità volte se possibile ad ottenere, quanto meno a tempo determinato, forza lavoro proveniente da altre Amministrazioni. Sono pervenute domande di dipendenti pubblici interessati ad un'assegnazione temporanea presso gli uffici regionali della Corte e si attende l'esito dei contatti con le Amministrazioni che dovrebbero autorizzare l'eventuale trasferimento<sup>13</sup>.

Non ritengo tuttavia che sia questa, almeno in questa regione, la soluzione delle problematiche che affliggono gli uffici. Quasi di regola, infatti, le Amministrazioni di eventuale provenienza della forza lavoro non si trovano in una situazione di eccedenza di personale, per cui l'effetto delle procedure di mobilità può anche essere solo quello dello spostamento dei problemi da un'Amministrazione ad un'altra.

Occorre quindi procedere ad un sollecito reclutamento di nuovo personale. Si stanno attualmente svolgendo le prove di un concorso pubblico per esami a complessivi 159 unità di personale di area III<sup>^</sup>, da inquadrare nei ruoli del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. Non si

<sup>12</sup> L'elevata età media del personale è un dato notoriamente comune a tutte le Amministrazioni pubbliche, esito degli anni di blocco assunzionale finalizzato al risparmio della spesa corrente. Ora il processo di rinnovo del personale pubblico è stato adeguatamente riavviato. Permane la difficoltà, tuttavia superabile, derivante dall'assenza di quel graduale ricambio che normalmente consentiva la trasmissione personale dell'esperienza lavorativa da parte dei dipendenti prossimi al pensionamento.

<sup>13</sup> Una delle Amministrazioni interessate ha peraltro già comunicato non poter autorizzare comandi presso altre Amministrazioni a causa delle carenze di personale nei propri uffici.

sa se, all'esito di tale concorso, qualche unità di personale sarà destinata agli uffici della Corte di questa regione.

A tale proposito riprendo una considerazione da me svolta nell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario di qualche anno fa e che ho sentito recentemente ribadita anche dai vertici della Corte d'appello e del Tribunale di Trieste. Occorre reclutare il necessario personale pubblico con concorsi non a base nazionale, bensì dedicati, già nelle indicazioni del bando concorsuale, esclusivamente alle sedi di servizio di determinate regioni, come era legittimo fare anni addietro, in modo da incentivare, come un tempo accadeva, la partecipazione di candidati residenti nelle regioni medesime.

Diversamente, anche ipotizzando un'assegnazione di vincitori agli uffici di questa regione, entro poco tempo ci troveremo a dover prendere atto - come ora avviene quasi di regola - di istanze di neoassunti richiedenti il trasferimento a sedi più vicine alla regione di provenienza, oppure a dover constatare un loro attivarsi per altri concorsi, senza quell'auspicabile stabilizzazione lavorativa che solo risolve i problemi di personale degli uffici pubblici.

\* \* \* \* \*

Nel corso dell'anno 2019, è divenuto pienamente operativo il nuovo sistema informatico "Giu.Di.Co." (Giustizia Digitale Contabile), adottato negli ultimi mesi dell'anno 2018. Tale applicativo dovrebbe rendere più agevole ed intuitivo lo svolgimento con modalità informatiche del processo contabile.

Purtroppo gli adattamenti del sistema alle molteplici esigenze dei diversi procedimenti contabili, da farsi a livello di sede centrale della Corte, ancorché inevitabili in una fase di transizione, si stanno rivelando più laboriosi e complicati del previsto, con riflessi di rallentamento sulla funzionalità operativa.

Non si può che auspicare una sollecita risoluzione delle residue problematicità di tale quotidiano strumento di lavoro.

\* \* \* \* \*

Riferisco quindi su alcuni aspetti dell'attività svolta dalla Sezione nell'anno trascorso.

Rinvio agli allegati alla relazione per i dettagli numerici e per una sommaria esposizione - con sintetiche precisazioni tecnico-giuridiche per chi fosse interessato - di alcune delle più significative vertenze giunte a decisione nell'anno trascorso.

I dati consuntivi attestano il buon andamento dell'attività della Sezione, malgrado la riferita limitata disponibilità di risorse.

Nell'anno 2019 si è registrata l'introduzione, da parte della Procura contabile, di 50

nuove vertenze, 45 delle quali hanno prospettato ipotesi di responsabilità amministrativa, 3 sono state volte all'ottenimento del sequestro cautelare di beni di presunti responsabili di danni erariali e 2 sono state indirizzate ad ottenere dall'agente contabile la resa del conto giudiziale della propria attività di gestione del pubblico denaro.

Numerose vertenze sono state avviate negli ultimi mesi dell'anno 2019 e pertanto, dovendosi rispettare i tempi imposti, per la prima udienza di comparizione, dai termini processuali posti a tutela del convenuto, molte delle vertenze introdotte dalla requirente risultano, nelle evidenze statistiche, di trattazione nemmeno iniziata.

In ogni caso, fatti salvi i termini di legge, le azioni di responsabilità erariale avanti a questa Sezione sono state di regola decise nell'anno trascorso, quando non si è posta necessità di particolare istruttoria, entro pochi mesi dalla loro introduzione.

Per il complesso dei giudizi di responsabilità giunti a decisione, i dati consuntivi registrano che le sentenze della Sezione sono state prevalentemente di condanna dei convenuti (23 sentenze di condanna, 4 di assoluzione, 5 di estinzione del giudizio ed una sentenza di inammissibilità di tipo procedimentale, conseguente ad una rilevata irregolarità della notifica dell'invito a dedurre).

Le sentenze hanno stabilito l'obbligo dei responsabili di risarcire le Amministrazioni danneggiate complessivamente per un importo di euro 2.452.533,27<sup>14</sup>.

In tre casi i giudizi sono stati definiti con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del codice della giustizia contabile, ovvero con l'immediato pagamento, da parte del soggetto convenuto in giudizio, di una somma di importo non superiore al 50% dell'importo risarcitorio chiesto dalla Procura nell'atto di citazione.

I pagamenti immediati derivanti da tali definizioni in via abbreviata sono complessivamente stati di euro 16.906,59, una somma non particolarmente elevata, che appare indicare come tale rito appaia ai convenuti vantaggioso soprattutto quando le vertenze riguardano questioni di importo non rilevante.

\* \* \* \* \*

Nel settore della responsabilità erariale, si registra un sensibile accentuarsi del numero delle vertenze derivanti da truffe perpetrate da soggetti privati ai danni di enti erogatori di contributi o sovvenzioni pubbliche (Regione Friuli Venezia Giulia, Stato, Unione Europea).

Il dato conferma una tendenza costante degli ultimi anni e ricorre anche nei consuntivi

---

<sup>14</sup> Cui si è aggiunta la condanna al pagamento, in favore dell'erario statale, delle spese processuali relative alle singole vertenze, per un importo complessivo di euro 14.051,98.

dell'attività della giustizia contabile di altre regioni.

Trattasi di fattispecie nelle quali solitamente viene ottenuta una pubblica contribuzione simulando requisiti insussistenti o rappresentando l'intenzione di portare a compimento attività o progetti meritevoli di pubblica sovvenzione che risultano poi - di regola a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza - non realizzati o realizzati solo in minima parte.

Il *trend* conferma la necessità di rigorosi controlli diretti - non solo cartolari, ma anche "sul posto" - delle veridicità delle attestazioni rese dai soggetti percipienti pubbliche sovvenzioni (ancorché queste siano state conferite in formali dichiarazioni sostitutive di atto notorio assistite da sanzione penale in caso di dichiarazione falsa o mendace) e della realizzazione di progetti che non siano solo una camuffata simulazione di quanto era stato dichiarato di voler attuare.

\* \* \* \* \*

Per alcune vertenze trattate dalla Sezione<sup>15</sup> che hanno avuto ad oggetto, nell'ambito dei sostegni pubblici all'agricoltura, dichiarazioni di disponibilità di terreni agricoli in misura superiore al reale al fine di ottenere un contributo pubblico di importo maggiore, osservo in particolare quanto segue.

La problematica delle dichiarazioni di disponibilità di terreni agricoli in misura eccedente il vero, è emersa anche in molte altre regioni ed è parallelamente finita all'esame della Corte dei conti e del Giudice penale.

Viene di regola dichiarata dall'interessato, per i fondi rustici non di sua proprietà, la disponibilità di altri terreni agricoli in ragione di regolari contratti d'affitto stipulati con i proprietari degli stessi. Questi ultimi negano invece che sussistano tali rapporti di affittanza e contestano che via sia legittima disponibilità dei terreni.

Di regola viene richiamata dalle difese dei convenuti in giudizio, a sostegno della veridicità dei rapporti di affitto negati dai proprietari dei terreni, la sussistenza di contratti verbali stipulati ai sensi della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) ancorché in anni remoti, talvolta con l'allora titolare, ora deceduto, di cui gli attuali proprietari sono eredi. Viene altresì talvolta sostenuta l'irrilevanza del dato, definito meramente "di fatto", dell'omesso pagamento di un canone d'affitto o viene assunto che la disponibilità del terreno sarebbe surrogata, a fini contributivi, da una concreta relazione di fatto con il fondo interessato.

Senza minimamente entrare nel merito delle vertenze, che hanno ciascuna una storia a sé, mi sia consentito rilevare come la casistica sembri confermare l'inattualità della

---

<sup>15</sup> Vertenze esitate nelle sentenze di questa Sezione n. 78 dell'11 aprile 2019 e n. 111 del 17 luglio 2019. Altre sono in corso di trattazione.

disciplina dei contratti di affitto agrario, per gli aspetti di certezza e pubblicità dei contratti medesimi, che ha già rilevato qualche studioso<sup>16</sup>. Trattasi di normativa che sembra infatti favorire, per suo stesso contenuto, le vicende contenziose che ho riferito<sup>17</sup>.

Per quanto giustamente emanata al fine di favorire l'affittuario coltivatore diretto, soggetto contraente debole, la legge 3 maggio 1982 n. 203, non sembra infatti più aderente alle necessità di certezza e trasparenza delle transazioni economiche dei tempi attuali, con il suo prevedere la possibilità di contratti di affitto agrario anche meramente verbali, di durata *ex lege* come minimo quindicennale, non soggetti ad obbligo di trascrizione nei registri immobiliari e tacitamente rinnovati di altri quindici anni in difetto di formale disdetta entro un anno dalla scadenza<sup>18</sup>.

Le riferite vicende – che peraltro, per espressa previsione delle norme contributive, quando viene accertata una falsa dichiarazione portano con grave danno a far perdere al coltivatore diretto l'intero contributo e non solo la parte commisurata ai fondi falsamente dichiarati disponibili in eccedenza al reale - confermano che il Legislatore dovrebbe intervenire per garantire certezza, tra le parti e rispetto ai terzi, delle situazioni giuridiche riguardanti i fondi rustici.

\* \* \* \* \*

Nella sentenza n. 157 del 22 novembre 2019, la Sezione ha disposto la condanna di un funzionario doganale al risarcimento del danno derivante dalla dolosa omissione dell'attività di controllo su delle false esportazioni di merce, le quali erano inserite in un meccanismo truffaldino che consentiva alle ditte interessate di realizzare una consistente evasione dell'IVA.

Per l'emersione di vicende come quella esaminata, che evidenziano frodi perpetrate con la connivenza di funzionari interni alle pubbliche Amministrazioni, è auspicabile che maturi una maggiore propensione dei funzionari onesti, che vengono a conoscenza di fatti illeciti, di minacce o di pregiudizi al pubblico interesse sorti nell'ambito del proprio lavoro, ad effettuare anche in via riservata le relative segnalazioni (ad Autorità di prevenzione degli illeciti esterne<sup>19</sup> o attraverso i canali di segnalazione interna istituiti

<sup>16</sup> Cfr. G. Nicoletti "Il contratto d'affitto in agricoltura: valido strumento per l'impresa agricola moderna?" Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali dell'Università di Palermo; [www.ilgranoduro.it/osservatorio/rapporto4/16-parte-sedicesima](http://www.ilgranoduro.it/osservatorio/rapporto4/16-parte-sedicesima).

<sup>17</sup> Ed altresì sembra favorire, almeno per quanto è emerso in alcune delle vicende esaminate dalla Sezione, conflitti di vario genere all'interno delle comunità rurali.

<sup>18</sup> L'art. 1 della L. 302/1982 stabilisce che "I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni". L'art. 4 dispone poi che "In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di seguito. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento". L'art. 41 stabilisce infine che "I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi".

<sup>19</sup> L'A.N.A.C. dal febbraio 2018 ha reso disponibile sul proprio sito l'applicazione informatica "Whistleblowing", dedicata alla segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti pubblici che ritengano di rivolgersi direttamente

dalle Amministrazioni di appartenenza), con la consapevolezza della protezione e della particolare riservatezza che è attualmente assicurata, anche in sede di indagini contabili<sup>20</sup>, alla figura del segnalatore di illeciti o *whistleblower*<sup>21</sup>.

Gli studi anche internazionali sono concordi nell'attribuire fondamentale importanza, per il contrasto degli illeciti commessi all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, alla figura del *whistleblower*. L'Unione Europea, nella consapevolezza sia della valenza, che del meritorio impegno civile che dimostrano le segnalazioni provenienti dai dipendenti pubblici od anche dai soggetti in contatto di lavoro, per la loro professione, con gli organismi interessati da possibili illeciti, ha recentemente emanato un'articolata direttiva del Parlamento e del Consiglio riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019)<sup>22</sup>.

L'esito attualmente non soddisfacente, in Italia, di tale canale di emersione degli illeciti, appare peraltro derivare, secondo analisi a mio avviso condivisibili<sup>23</sup>, non solo dal timore di ritorsioni, alle quali le citate normative di protezione pongono ora barriera, ma anche e forse soprattutto da aspetti di carattere culturale, per cui sembra prevalere, rispetto alla fedeltà verso l'interesse pubblico generale, lo spirito di appartenenza all'organizzazione, la colleganza, il quieto vivere.

Ma occorre consapevolezza che il benessere di un Paese non può essere comodamente demandato solo alla classe politica, bensì richiede la collaborazione di tutti.

\* \* \* \* \*

Una parte notevole del lavoro della Sezione è stato dedicato alla verifica delle annuali esposizioni contabili consuntive che gli agenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni della regione sono tenuti a presentare ai fini del giudizio di conto.

Rammento che i giudizi di conto sono dei controlli in forma processuale semplificata,

---

all'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'applicazione garantisce la più elevata tutela della riservatezza ed una particolare celerità nella trattazione della segnalazione.

<sup>20</sup> L'art. 52 del codice di giustizia contabile stabilisce: "Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. *Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma*".

<sup>21</sup> La tutela generale del dipendente pubblico che segnala illeciti è contenuta nel D.Lgs. n. 165/2001 (norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), all'art. 54-bis, inserito dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 (il testo della disposizione è stato da ultimo modificato dall'art. 1 della legge n. 179/2017).

<sup>22</sup> Si osserva in tale direttiva che "chi lavora per un'organizzazione pubblica o privata o è in contatto con essa nello svolgimento della propria attività professionale, è spesso la prima persona a venire a conoscenza di minacce o pregiudizi al pubblico interesse sorti in tale ambito".

<sup>23</sup> R. Cantone - E. Carloni "Corruzione e anticorruzione", Feltrinelli Milano, ottobre 2018, pagg. 146 e segg.

con possibili esiti di sentenza, svolti dalle Sezioni giurisdizionali sulle contabilità tenute dai soggetti (qualificati "agenti contabili") che nelle Pubbliche Amministrazioni hanno "maneggio", ovvero svolgono una attività di riscossione/pagamento/custodia, di pubblico denaro o di beni mobili erariali.

Nell'anno 2019, gli agenti contabili della regione Friuli Venezia Giulia hanno presentato alla Sezione giurisdizionale, tramite le Amministrazioni di appartenenza, 2.368 conti giudiziali (168 di Amministrazioni statali con sede nella regione, 1915 complessivamente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti locali regionali, 285 complessivamente delle Aziende Sanitarie e delle Università della regione).

Tali conti si sono sommati al carico pendente di n. 9.419 conti giudiziali trasmessi negli anni precedenti che non è stato ancora possibile portare a definizione. In questo settore incide infatti pesantemente la riferita gravissima carenza di personale amministrativo da destinare ad una prima revisione delle contabilità, preparatoria delle verifiche dei magistrati istruttori.

Peraltro è solo in questo settore, nel quale può procedersi con preventive scelte di priorità dei conti da trattare, e non in quello dei giudizi di responsabilità o pensionistici, che può scontarsi con minori effetti disfunzionali il progressivo depauperamento del personale amministrativo della Sezione. Stabilisce infatti l'art. 145, comma 2, del codice della giustizia contabile, che il Presidente della Sezione giurisdizionale "con proprio decreto stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti".

Nell'anno 2019 la Sezione ha completato le proprie verifiche su 998 conti, pervenendo, previa istruttoria, a 479 discarichi dell'agente contabile ed a 519 estinzioni.

A seguito di accertate irregolarità, si è pervenuti all'immediato recupero in favore delle Amministrazione interessate - già in fase istruttoria e senza necessità di una pronuncia di condanna con sentenza - di complessivi euro 66.985,41.

Sono state inoltre irrogate sanzioni, per complessivi euro 500, a seguito di accertata ingiustificata omissione, da parte dell'agente contabile, della presentazione del conto giudiziale. È stato congiuntamente disposta la compilazione d'ufficio del conto, a cura dell'Amministrazione di appartenenza ed a spese dell'agente contabile.

L'omessa presentazione è stata dichiarata non giustificata a seguito di rituale contraddittorio, in sede di giudizio per resa di conto, con l'agente responsabile, assistito dal proprio difensore<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Decreti nn. 6 e 7 del 2019.

\* \* \* \* \*

Concludo con qualche osservazione riguardante i giudizi in materia di pensioni pubbliche trattati e decisi nell'anno 2019 dalla Sezione in composizione monocratica, ovvero dai due Consiglieri alla stessa assegnati.

Sono stati prodotti alla Sezione, da pubblici dipendenti in quiescenza, 187 nuovi ricorsi pensionistici.

Sono stati definiti con sentenza 147 giudizi, con accoglimento di 130 ricorsi e reiezione di 11; per altri 6 giudizi la pronuncia ha avuto altro contenuto (estinzione o inammissibilità).

Le vertenze sono state definite, salvo casi particolari, entro pochi mesi dall'atto introduttivo del giudizio.

Una sintetica esposizione di alcune delle più rilevanti questioni giuridiche trattate è conferita negli allegati a questa relazione.

Merita una particolare segnalazione la vertenza che ha dato luogo al rinvio all'esame della Corte Costituzionale di questioni di costituzionalità riguardanti le norme della legge di bilancio 2019 nelle quali è stato previsto che la perequazione dei trattamenti pensionistici venga attribuita, per il periodo 2019-2021, solo in misura ridotta, sulla base di determinate aliquote percentuali, ed è altresì stato previsto che i trattamenti di pensione i cui importi superino i 100.000 euro lordi su base annua (c.d. "pensioni d'oro"), subiscano, per la durata di cinque anni, una decurtazione netta della parte eccedente tale importo di misura progressivamente maggiore quanto maggiore è l'importo dei trattamenti stessi (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, commi da 260 a 268).

La questione di costituzionalità di tale normativa, posta da un consistente numero di pensionati presso le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di tutte le regioni, è stata trattata per la prima volta in questa sede, ed è esitata nell'ordinanza n. 6/2019 del 17 ottobre 2019<sup>25</sup>, con la quale il Giudice monocratico interessato dalla vertenza ha rinviato alla Consulta la decisione sulla legittimità costituzionale delle norme succitate, non avendo ritenuto manifestamente infondate le problematiche rappresentate dal ricorrente.

Le motivazioni dell'ordinanza di rimessione si basano, per il disposto contenimento della perequazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il c.d. "minimo INPS", in particolare sulla constatazione che tale contenimento segue misure di analogo contenuto che si sono succedute senza discontinuità sin dall'anno 2012. La legge di bilancio per il 2019, porterebbe quindi a consolidare la contrazione dell'adeguamento al costo della vita

---

<sup>25</sup> Pubblicata sulla G.U. Serie speciale n. 48 del 27.11.2019.

dei trattamenti di pensione per un decennio, dal 2012 al 2021, ovvero in termini che fanno dubitare dell'effettivo rispetto dei parametri di legittimità che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha nel tempo enucleato per gli interventi limitativi dell'adeguamento delle pensioni al costo della vita (ancorché tali interventi limitativi non siano di per sé illegittimi, quando temporanei e ponderati in relazione a specifiche esigenze della finanza pubblica).

Quanto alla decurtazione dei trattamenti di pensione di importo lordo superiore ai 100.000 euro annui, nell'ordinanza di rimessione si è posto in primo luogo il problema se tale prelievo, per varie ragioni, non si configuri, nella sua effettiva sostanza, come di natura tributaria e che pertanto confligga con i principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto posto a carico dei soli pensionati e non della generalità dei contribuenti in identiche condizioni di reddito.

Comunque – si osserva nell'atto di rimessione – anche ritenendo il prelievo in questione non di natura tributaria, i dubbi di costituzionalità di tale misura impositiva non risulterebbero dissipati.

I contributi di solidarietà imposti sulle pensioni di più elevato importo sono infatti costituzionalmente consentiti, come ha da tempo osservato la giurisprudenza del Giudice delle leggi, ma purché non eccedenti i limiti posti dal combinato operare dei principi di ragionevolezza, di affidamento e di tutela previdenziale, il cui rispetto va sottoposto ad uno scrutinio "stretto" di costituzionalità. In altri termini tali contributi – secondo il magistero della Consulta – devono operare all'interno del complessivo sistema della previdenza, essere imposti da una crisi contingente e grave del predetto sistema, incidere sulle pensioni più elevate e presentarsi come prelievi sostenibili, proporzionali ed "una tantum"<sup>26</sup>.

Con plurime motivazioni si dubita – nell'ordinanza del Giudice monocratico di questa Sezione – che tutti i riferiti parametri di costituzionalità siano stati effettivamente rispettati con il prelievo imposto dalla legge di bilancio 2019, legge che peraltro si caratterizza per una manovra "complessivamente espansiva proprio nel settore previdenziale".

Attendiamo in merito le decisioni della Corte Costituzionale. Anche le Sezioni giurisdizionali contabili di altre regioni, presso le quali sono stati proposti da pensionati

---

<sup>26</sup> Le Sezioni Unite della Corte dei conti in sede di controllo, nel "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2019" presentato il 29 maggio 2019 (pag. 127), hanno analogamente osservato: "interventi a carattere solidaristico possono trovare valide motivazioni, specie in contesti con rilevanti quote di trattamenti pensionistici di importo contenuto. Tuttavia, come è noto, quella in commento è materia che è stata, a più riprese, oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale la quale ha raccomandato alcuni principi di fondo a cui "contributi di solidarietà" come quelli in questione devono attenersi: durata, che deve essere transitoria, ammontare, che deve essere congruo e non debordante e, naturalmente, finalità, che non può essere quella di reperire risorse di bilancio da destinare a comparti diversi da quelli dai quali il contributo proviene, nel caso in esame quello della complessiva spesa pensionistica" (testo rinvenibile in [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it)).

pubblici ricorsi di contenuto analogo, hanno rinviato la trattazione degli stessi in attesa di conoscere le decisioni che la Consulta assumerà sulle questioni sollevate con l'ordinanza che ho riferito.

\* \* \* \* \*

Il contenzioso delle pensioni pubbliche ha registrato, nell'anno 2019, un considerevole numero di ricorsi presentati da militari in quiescenza che hanno contestato la modalità interpretativa di applicazione, da parte dell'INPS, dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in sede di liquidazione dei trattamenti pensionistici calcolati con il sistema c.d. "misto". Anche l'inizio di questo 2020 registra la presentazione, presso questa Sezione, di moltissimi analoghi ricorsi.

Non entro nel merito della questione. Osservo solo che le sentenze sono state tutte di accoglimento dei ricorsi e che nel 2019 tutte le Sezioni d'appello della Corte dei conti hanno confermato le numerosissime sentenze di accoglimento pronunciate in materia da questa e da altre Sezioni della Corte, compresa la Sezione III<sup>^</sup> centrale che secondo alcuni sembrava all'inizio diversamente orientata<sup>27</sup>.

È solo da chiedersi se a questo punto l'INPS assumerà decisioni volte ad evitare ulteriori contenziosi e possibili oneri per rimborso di spese legali.

\* \* \* \* \*

Sempre per la materia pensionistica, concludo con una breve notazione. Nella cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2017, avevo avuto modo di segnalare la sentenza di un Giudice monocratico di questa Sezione che aveva espresso un innovativo principio in materia di liquidazione dei trattamenti di pensione dei dirigenti sindacali (sentenza della Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia n. 51 del 6 settembre 2013).

Tali trattamenti erano oggetto di critica, ripresa vivacemente anche in sede mediatica (anche in questo caso si parlava di "pensioni d'oro"), per gli effetti di notevole incremento degli importi di pensione che venivano talvolta ottenuti tramite la corresponsione di elevati emolumenti, da parte delle organizzazioni sindacali di appartenenza, nei momenti finali dell'attività dirigenziale.

La sentenza n. 491 del 6 ottobre 2016 della Sezione III<sup>^</sup> Centrale di Appello della Corte aveva confermato la sentenza succitata ed il principio interpretativo ivi espresso, che precludeva quella che appariva una distorsione delle finalità delle leggi da applicarsi per tali particolari pensioni.

Prendo atto con piacere che lo scorso anno l'INPS ha emanato la circolare n. 129/2019, con la quale l'Istituto è addivenuto sostanzialmente a recepire i principi enucleati nelle

---

<sup>27</sup> Si veda Sez. III<sup>^</sup> App. n. 228 del 22.11.2019.

sopra riferite sentenze di questa Corte, peraltro con opportune precisazioni riguardanti anche l'incidenza pensionistica delle indennità percepite in più incarichi sindacali contemporanei.

\* \* \* \* \*

Nel concludere, voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nell'anno trascorso al buon andamento della giustizia contabile nella regione Friuli Venezia Giulia.

In primo luogo un vivo ringraziamento va ai magistrati Giancarlo Di Lecce e Giulia De Franciscis, colleghi di grandissimo valore che, dopo alcuni anni trascorsi in questa Sezione (molti anni il primo, ben 14), sono passati lo scorso anno ad altre funzioni nella sede centrale della Corte dei conti di Roma. L'attività della Sezione che ho sin qui esposto va ampiamente anche loro attribuita.

Completano attualmente l'organico della Sezione i colleghi Josie Cernigliaro e Paolo Gargiulo, entrambi provenienti dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Palermo, i quali hanno già una considerevole esperienza nel campo dei giudizi contabili. In questi primi mesi di lavoro insieme a loro ho già potuto apprezzarne la serietà, l'impegno e l'eccellente professionalità tecnica.

Un sentito elogio va al personale amministrativo della Sezione. Grazie al suo impegno, alla sua capacità e motivata dedizione ai compiti assegnati, è stato sin qui possibile far fronte alla riferita gravissima carenza di personale in servizio che ho riportato e garantire, comunque, un buon andamento operativo della Sezione. Un doveroso riconoscimento va anche al dirigente ed al personale dell'ufficio SAUR di Trieste, per la pronta collaborazione sempre prestata alla Sezione giurisdizionale.

Ringrazio il Procuratore regionale ed i magistrati della Procura per l'impegno profuso nell'attività requirente.

Uno speciale ringraziamento va al Corpo della Guardia di Finanza, per la preziosa collaborazione prestata alla Corte e per l'eccellente preparazione ed efficienza che ha dimostrato nello svolgere quei compiti di polizia economico/finanziaria che sono così essenziali per la tutela delle pubbliche risorse.

Ringrazio anche l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, per l'efficiente e validissimo contributo collaborativo che forniscono alla Corte. Un commosso pensiero va ai due ragazzi della Polizia di Stato, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, che hanno perso la vita lo scorso anno nell'adempimento del loro dovere. Non li dimenticheremo. È stato di conforto vedere come la comunità tutta si sia stretta attorno alla Polizia di Stato, condividendone il dolore. È emerso il senso di solidarietà, di apprezzamento del lavoro e di sentita vicinanza alle forze di polizia che qui anima la società civile.

Infine, un sincero apprezzamento va agli Avvocati del libero foro e degli enti pubblici per la professionalità e la correttezza dimostrate avanti a questa Sezione nell'esercizio dei loro compiti difensivi.

## GIURISPRUDENZA

### GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E DI CONTO

Nella **sentenza n. 40 del 15 marzo 2019**, la Sezione ha assolto un dirigente ed un funzionario pubblico dall'imputazione di danno erariale loro ascritta per l'asserito illecito conferimento di un incarico esterno di assistenza alla progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, relativamente a dei lavori di importo inferiore ad euro 20.000. Nella fattispecie è stata ritenuta non applicabile la disciplina generale prevista dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 in materia di incarichi esterni, trattandosi di un incarico rientrante nello speciale ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (all'epoca dei fatti d.lgs. n. 163/2006) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 207/2010).

Nello specifico si è ritenuto che, ai fini del conferimento dell'incarico, non fosse necessario il preventivo esperimento di un'indagine comparativa tra i soggetti potenzialmente interessati, e ciò nella considerazione che l'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 prevedeva, per i servizi e le forniture di importo inferiore ad euro 40.000, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. A tal riguardo il Collegio ha evidenziato come l'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, abbia introdotto una procedura di acquisizione di servizi semplificata, peraltro lasciando impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di predeterminare criteri integrativi anche in funzione mitigatrice della connotazione prettamente fiduciaria che può assumere la gestione degli affidamenti di minore rilevanza economica. Alla ravvisata liceità della scelta operata dai convenuti, ha fatto seguito l'assoluzione degli stessi e la liquidazione a loro favore delle spese di difesa in giudizio.

Nella **sentenza n. 62 del 15 maggio 2019** la Sezione ha sanzionato la condotta di una Soprintendente dei beni culturali che, in servizio a Trieste in un periodo compreso tra gli anni 2012 e 2015, riscuoteva illegittimamente il rimborso delle spese sostenute per asserite missioni d'ufficio che l'interessata dichiarava espletate a Udine, presso la locale

sede della Soprintendenza, ed a Roma, presso il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC). È stato affermato dalla Sezione che non ricorrevano i presupposti legali per fruire dell'addebito di tali spese a carico del Ministero.

Dopo aver rammentato la normativa che regola la materia delle missioni dei pubblici dipendenti e, in particolare, dei dirigenti, con riguardo ai diversi profili qualificanti della stessa (nozione, durata, modalità di svolgimento, criteri di rimborso delle spese), la Sezione ha rilevato che nella fattispecie è emerso, in violazione della normativa medesima, un comportamento individuale finalizzato a massimizzare l'accollo all'Amministrazione delle spese di sistemazione nella sede di servizio, attraverso la rappresentazione in forma di svolgimento di missioni di quello che era l'ordinario assolvimento delle proprie funzioni. Il comportamento è apparso aggravato dalla concomitante titolarità, da parte della percipiente, dell'incarico di funzionario delegato, con conseguente "autoliquidazione" dei rimborsi in questione.

Con **sentenza n. 99 del 16 luglio 2019** la Sezione ha disposto la condanna di un'associazione privata e del suo presidente a risarcire il danno procurato all'ente Regione Friuli Venezia Giulia in conseguenza della illecita gestione di contributi pubblici destinati ad attività di promozione turistica e di formazione.

In via preliminare e con riferimento all'eccepta pendenza dell'azione civile nel giudizio penale avente ad oggetto i medesimi fatti di causa, il Collegio ha sottolineato l'autonomia dell'azione contabile rispetto a quella civile (esperita nel caso di specie tramite costituzione di parte civile nel procedimento penale in corso), escludendo il ricorrere di una inammissibile duplicazione di giudizi.

Quanto al merito, la pronuncia ha trovato fondamento, oltre che sugli elementi indiziari acquisiti in sede penale, integranti i requisiti previsti dall'art. 2729 del codice civile, anche nella mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, non avendo le parti convenute offerto una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalla Procura requirente. Sul punto si è quindi fatta applicazione dell'art. 95, comma 1, del codice di giustizia contabile, ai sensi della quale il Giudice contabile può porre a fondamento della decisione non solo le prove dedotte dalle parti o dal Pubblico Ministero ma anche "i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite".

Nella **sentenza n. 111 del 17 luglio 2019** la Sezione ha condannato un'azienda agricola ed il suo titolare per una indebita percezione di contributi comunitari di sostegno all'agricoltura commisurati, nel loro importo, alla estensione dei terreni destinati alla coltivazione.

Nel caso esaminato si è accertato che erano state presentate domande di finanziamento contenenti dichiarazioni di una complessiva disponibilità di terreni, da destinare alle coltivazioni agricole, di una dimensione che in realtà non era veritiera. Infatti, asseriti contratti di affitto di terreni non di proprietà dell'azienda agricola, risultavano non sussistenti, smentiti dai proprietari dei terreni medesimi (peraltro, in qualche caso, i proprietari dei terreni risultavano, all'epoca dell'asserita stipula dei contratti d'affitto, persino da tempo deceduti).

La pronuncia si presenta di interesse perché, nell'inquadrare la fattispecie, è emersa una realtà di plurimi casi di frodi perpetrate in questo settore in varie regioni italiane (non sono poche le decisioni di condanna assunte, in analoghe fattispecie, anche da altre Sezioni della Corte). In tali vicende si pone di regola, sul piano giuridico, l'articolato tema della rilevanza, nel rapporto tra l'Amministrazione concedente i contributi comunitari e l'azienda agricola richiedente la pubblica sovvenzione, della disciplina speciale dei contratti d'affitto agrario contenuta nella legge 3 maggio 1982 n. 203, che prevede, nei rapporti tra proprietario ed affittuario, norme particolari sia riguardo alla forma (ammessa anche verbale), che alla durata ex lege (minimo 15 anni, senza obbligo di trascrizione nei registri immobiliari) ed alla proroga tacita dei contratti d'affitto.

Il Collegio, in sintonia con la prevalente giurisprudenza contabile in materia, ha negato l'invocabilità nel rapporto contributivo, che richiede particolari cautele a tutela delle pubbliche risorse, della normativa speciale sui contratti agrari a fini probatori della effettiva sussistenza degli asseriti rapporti d'affitto, ed ha quindi ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'illecita percezione di finanziamenti pubblici, perpetrata mediante dichiarazioni non veritiere e/o falsificazione di atti funzionali alla rappresentazione di requisiti in realtà non sussistenti.

L'importo della condanna è stato peraltro corrispondente, come previsto dalla normativa comunitaria, all'intero ammontare del contributo percepito nell'arco temporale considerato.

Nella **sentenza n. 115 del 18 settembre 2019**, la Sezione ha esaminato un'ipotesi di responsabilità amministrativa contestata dalla Procura contabile ad un professionista che era stato incaricato da un Comune di predisporre una variante al Piano Regolatore finalizzata alla realizzazione di interventi edilizi di riqualificazione del centro storico; di tali interventi, da attuarsi dallo stesso ente comunale, il medesimo era stato altresì nominato direttore dei lavori.

L'azione erariale è derivata dagli esiti transattivi di un contenzioso civile instaurato da una ditta proprietaria di un lotto di terreno confinante con quello oggetto di un intervento edilizio da parte del Comune, che si era dichiarata lesa dall'asserito mancato rispetto, nelle eseguite edificazioni, delle prescrizioni urbanistiche poste a tutela delle proprietà confinanti. Nel giudizio civile era stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, nella quale si era concluso che alcuni errori progettuali e violazioni urbanistiche avevano generato, a carico del Comune, un'obbligazione risarcitoria di oltre 150.000 euro. L'ente, preso atto dell'esito della C.T.U., aveva ritenuto opportuno addivenire ad una transazione con la controparte, senza proseguire nella causa.

Nel giudizio contabile si è disposto l'espletamento di una nuova C.T.U. attraverso la quale, in contraddittorio con i consulenti di parte della Procura contabile e del convenuto, si è rivalutato l'operato del professionista (va osservato che il medesimo non aveva partecipato al giudizio civile tra la ditta che si assumeva danneggiata ed il Comune e che non si era quindi mai realizzato un contraddittorio con il professionista interessato dagli addebiti).

Si è giunti in tal modo ad una più approfondita ricostruzione della complessiva vicenda, nel cui ambito si sono individuati i presupposti per l'affermazione della responsabilità del convenuto, ma con una significativa più contenuta quantificazione dell'importo di condanna addebitabile al medesimo.

Con **sentenza n. 139 dell'8 novembre 2019**, è stato osservato che, ai sensi dell'art. 53, c. 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è possibile derogare al regime di esclusività del lavoro svolto alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, solo nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo

pieno a tempo parziale in misura non superiore al 50% ed in assenza degli impedimenti normativamente previsti (art. 1, commi 56 segg. della legge 23 dicembre 1996 n. 662).

Tale disciplina è intesa a precludere (se non a condizione, per l'appunto, di una riduzione del lavoro pubblico con corrispondente decurtazione stipendiale) il contemporaneo svolgimento di più distinte attività, nella presunzione che il puntuale adempimento delle mansioni affidate al pubblico dipendente a tempo pieno sia incompatibile con l'impegno che normalmente comporta lo svolgimento di un'altra attività di lavoro subordinato o autonomo. Quando invece il rapporto di lavoro è *part time*, la ridotta fruizione della prestazione lavorativa pubblica - presunta in via assoluta nel caso di contemporaneo svolgimento di altra attività - è ritenuta compensata dal corrispondente risparmio di spesa conseguito dall'Amministrazione per il minor costo del lavoro a tempo parziale.

Da tale sistema la Sezione ha derivato che allorquando il dipendente pubblico a tempo pieno svolge altra attività di lavoro autonomo in violazione di tale disciplina, l'Amministrazione di appartenenza viene privata (danno erariale) quanto meno del beneficio del minor costo che avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro fosse stato a tempo parziale sino al 50%.

Nella **sentenza n. 157 del 22 novembre 2019** la Sezione ha condannato un funzionario doganale al risarcimento del danno, quantificato a suo carico in euro 900.000, cagionato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per dolosa omissione dell'attività di controllo su delle false esportazioni di merce, le quali erano state simulate da alcune ditte (tutte collegate e riconducibili ad un unitario disegno criminoso) al fine di creare un fittizio credito IVA da utilizzare per successive compensazioni o rimborsi dell'imposta stessa o per il c.d. "plafond IVA" (gli esportatori abituali, in base alle disposizioni dell'art. 8, comma 1, del d.p.r. n. 633/1972, possono acquistare beni e servizi, senza dover corrispondere l'IVA ai propri fornitori, nell'ambito di un plafond di crediti IVA che si sono costituiti nell'anno solare precedente).

Il Collegio ha ritenuto che i dati di indagine anche precedenti il dibattimento del parallelo procedimento penale pendente a carico del convenuto, consistenti in particolare nelle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali (SIT) dai dipendenti di una

casa di spedizioni e da un funzionario doganale, costituivano convergenti elementi di prova di un atteggiamento di doloso asservimento del convenuto stesso agli interessi privati (a prescindere dalla consapevolezza o meno, da parte del medesimo, del completo articolarsi o delle dimensioni della truffa perpetrata dalle ditte coinvolte) ed offrirono un quadro sufficientemente chiaro del ruolo assunto dal funzionario doganale quale agevolatore degli illeciti. La Sezione ha rammentato “che nel giudizio di responsabilità amministrativa, diversamente dal rito penale, le dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali sono liberamente valutabili dal giudice e pienamente utilizzabili a fini probatori”.

È di particolare interesse, peraltro, che ai fini della determinazione dell'importo di condanna da porre a carico del convenuto, la Sezione abbia ritenuto di dover valutare, con corrispondente contenimento dell'addebito personale, il concorrente apporto causale da doversi riferire al deficit gestionale ed organizzativo dell'Amministrazione delle Dogane interessata dalla vicenda, reso evidente dalle testimonianze acquisite in sede penale.

## GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

Con **sentenza n. 11 del 16 gennaio 2019** si è data applicazione del principio che valorizza la scusabilità dell'eventuale errore del percipiente un trattamento di pensione.

Con la citata sentenza è stata dichiarata l'irripetibilità di un indebito pensionistico maturato su di una pensione di guerra, avendo escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in capo alla percipiente. Nel caso specifico è stato ritenuto che l'omissione, da parte della pensionata (all'epoca dei fatti ultraottantenne) delle comunicazioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla propria situazione reddituale, non fosse ascrivibile a dolo, essendo emerso che l'interessata aveva curato, nei medesimi anni, il regolare invio delle proprie dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate. La ritenuta scusabilità della mancata conoscenza delle diverse competenze dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (nel caso competente a riceverle trattandosi di pensione di guerra) e l'acclarata insussistenza di una volontà di conseguire un non dovuto beneficio pensionistico in danno dell'Erario, hanno determinato l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di irripetibilità di quanto

indebitamente percepito.

Tra le questioni di diritto sostanziale trattate da questa Sezione in materia pensionistica nel corso dell'anno 2019, merita particolare segnalazione quella che ha riguardato la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"), relativamente alle disposizioni (articolo 1, commi da 260 a 268) nelle quali è previsto che la perequazione dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 448/1998, venga attribuita, per il periodo 2019-2021, solo in misura ridotta, sulla base di determinate aliquote percentuali, ed è altresì previsto che i trattamenti di pensione i cui importi superino i 100.000 euro lordi su base annua, subiscano, per la durata di cinque anni, una decurtazione netta della parte eccedente tale importo di misura progressivamente maggiore quanto maggiore è l'importo dei trattamenti stessi.

Il Giudice monocratico della Sezione, investito dal ricorso di un dipendente pubblico in quiescenza della questione di costituzionalità delle disposizioni sopracitate e ritenuto la stessa non manifestamente infondata, ha rimesso gli atti al giudizio della Corte Costituzionale con **ordinanza n. 6/2019 del 17 ottobre 2019** (pubblicata sulla G.U. Serie speciale n. 48 del 27.11.2019).

Trattasi della prima rimessione alla Consulta di una questione di costituzionalità relativa a tali disposizioni, cui è seguita, presso altre Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, il rinvio della trattazione dei numerosi giudizi di analogo contenuto ivi promossi da pensionati interessati dalle norme sub iudice, in attesa delle decisioni che il Giudice delle Leggi vorrà assumere sulle problematiche sollevate nell'ordinanza sopracitata.

Le motivazioni dell'ordinanza di rimessione si basano, per il disposto contenimento della perequazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il c.d. "minimo INPS", in particolare sulla constatazione che tale contenimento segue misure di analogo contenuto che si sono succedute senza discontinuità sin dall'anno 2012. La legge di bilancio per il 2019 porterebbe quindi a consolidare la contrazione dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti di pensione per un decennio, dal 2012 al 2021, ovvero in termini che fanno dubitare dell'effettivo rispetto dei parametri di legittimità che la giurisprudenza

della Corte Costituzionale ha nel tempo enucleato per gli interventi limitativi dell'adeguamento delle pensioni al costo della vita (ancorché tali interventi limitativi non siano di per sé illegittimi, quando temporanei e ponderati in relazione a specifiche esigenze della finanza pubblica).

Quanto alla decurtazione dei trattamenti di pensione di importo lordo superiore ai 100.000 euro annui (c.d. "pensioni d'oro"), nell'ordinanza di rimessione si è posto in primo luogo il problema se tale prelievo, per varie ragioni, non si configuri, nella sua effettiva sostanza, come di natura tributaria e che pertanto confligga con i principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto posto a carico dei soli pensionati e non della generalità dei contribuenti in identiche condizioni di reddito.

Comunque - si osserva nell'atto di rimessione - anche ritenendo il prelievo in questione non di natura tributaria, i dubbi di costituzionalità di tale misura impositiva non risulterebbero dissipati.

I contributi di solidarietà imposti sulle pensioni di più elevato importo sono infatti costituzionalmente consentiti - come ha da tempo osservato la giurisprudenza del Giudice delle leggi - ma purché non eccedenti i limiti posti dal combinato operare dei principi di ragionevolezza, di affidamento e di tutela previdenziale, il cui rispetto va sottoposto ad uno scrutinio "stretto" di costituzionalità. In altri termini tali contributi - secondo il magistero della Consulta - devono operare all'interno del complessivo sistema della previdenza, essere imposti da una crisi contingente e grave del predetto sistema, incidere sulle pensioni più elevate e presentarsi come prelievi sostenibili, proporzionali ed "una tantum".

Con plurime motivazioni si dubita - nell'ordinanza del Giudice monocratico di questa Sezione - che tutti i riferiti parametri di costituzionalità siano stati effettivamente rispettati con il prelievo imposto dalla legge di bilancio 2019, legge che peraltro si caratterizza per una manovra "complessivamente espansiva proprio nel settore previdenziale".

Nel corso dell'anno 2019, in numerose sentenze della Sezione (cfr. ad es. **sentenze n. 18 del 13 febbraio 2019** e **n. 132 del 16 ottobre 2019**) è stata decisa, in senso favorevole ai ricorrenti, la questione della corretta modalità di applicazione dell'art. 54 del D.P.R. 29

dicembre 1973 n. 1092, in sede di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale militare calcolati con il sistema c.d. "misto" (vale a dire in relazione ad un primo periodo di lavoro con il sistema retributivo ed in relazione ad un secondo periodo di lavoro con il sistema contributivo).

Trattandosi di decisioni che confermano un orientamento giurisprudenziale ormai avvalorato anche dalle Sezioni d'appello della Corte, si segnalano solamente, perché riferite a fattispecie particolari, la **sentenza n. 169 del 20 dicembre 2019**, nella quale dal Giudice pensionistico della Sezione si è precisato che l'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973, non può applicarsi al personale privo della formale qualifica di militare, e la **sentenza n. 175 del 20 dicembre 2019**, nella quale si è deciso che al personale militare rientrante nell'ambito di applicazione del sistema misto, ma con anzianità di servizio minore di 15 anni alla data del 31 dicembre 1995, si applica, sulla quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo, l'aliquota annua pari a un quindicesimo dell'aliquota di cui all'articolo 54, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, secondo cui "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo".

## **PROSPETTI E TABELLE**

PROSPETTO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CONTABILE

PROSPETTO CONTENZIOSO PENSIONISTICO

TABELLA DI COMPARAZIONE GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

TABELLA DI COMPARAZIONE RICORSI PENSIONISTICI

TABELLA DI COMPARAZIONE CONTI GIUDIZIALI

**PROSPETTO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CONTABILE**

<b>GIUDIZI</b>								
	pendenti iniziali	introdotti dalla Procura	totale carico	trattati	definiti con		totale definiti	pendenti finali
					sentenza	ordinanza o decreto		
responsabilità	<b>22</b>	48	<b>70</b>	37	33	2	<b>35</b>	<b>35</b>
resa di conto	<b>0</b>	2	<b>2</b>	2	0	2	<b>2</b>	<b>0</b>

<b>GIUDIZI</b>								
	pendenti iniziali	introdotti	totale carico	trattati	definiti con		totale definiti	pendenti finali
					discarico	estinzione		
conto	<b>9419</b>	2368	<b>11787</b>	998	479	519	<b>998</b>	<b>10789</b>

<b>SENTENZE</b>				<b>ORDINANZE</b>			
sentenze di assoluzione	sentenze di condanna	altra decisione	<b>totale sentenze</b>	ordinanze istruttorie	ordinanze su istanza di proroga	altre ordinanze	<b>totale ordinanze</b>
4	20	4	<b>28</b>	0	1	4	<b>5</b>

<b>Ammontare condanne</b>		
risarcimento danno erariale	sanzioni pecuniarie	spese di giustizia
2.469.439,86	500,00	14.051,98

**PROSPETTO CONTENZIOSO PENSIONISTICO**

<b>GIUDIZI</b>								
					definiti con			
	<b>pendenti iniziali</b>	introdotti	<b>totale carico</b>	trattati	sentenza	altro provvedimento	<b>totale definiti</b>	<b>pendenti finali</b>
civili	<b>42</b>	187	<b>229</b>	145	144	1	<b>145</b>	<b>84</b>
militari	<b>2</b>	0	<b>2</b>	2	2	0	<b>2</b>	<b>0</b>
guerra	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>totali</b>	<b>44</b>	187	<b>231</b>	147	146	1	<b>147</b>	<b>84</b>

<b>SENTENZE</b>					<b>ORDINANZE</b>			
	sentenze di accogl.	sentenze di rigetto	altra decisione	<b>totale sentenze</b>	ordinanze cautelari	ordinanze istruttorie	altre ordinanze	<b>totale ordinanze</b>
civili	129	10	5	<b>144</b>	0	1	2	<b>3</b>
militari	1	1	0	<b>2</b>	0	0	0	<b>0</b>
guerra	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
<b>totali</b>	130	11	5	<b>146</b>	0	1	2	<b>3</b>

**TABELLA DI COMPARAZIONE  
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'**

	2016	2017	2018	2019
<b>pendenti iniziali</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>22</b>
<b>introdotti</b>				
	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>51</b>	<b>48</b>
<b>trattati</b>				
	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>37</b>
<b>definiti</b>				
	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>61</b>	<b>35</b>
assoluzioni	1	2	0	4
condanne	22	16	53	23
rito abbreviato				3
procedimento monitorio	0	0	1	0
convalida sequestro	0	0	6	2
altro	1	3	1	3
<b>pendenti finali</b>				
	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>35</b>

**TABELLA DI COMPARAZIONE  
RICORSI PENSIONISTICI**

	2016	2017	2018	2019
<b>pendenti iniziali</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>44</b>
civili	17	29	18	42
militari	4	6	4	2
guerra	2	1	2	0
<b>introdotti</b>				
<b>introdotti</b>	<b>78</b>	<b>61</b>	<b>89</b>	<b>187</b>
civili	68	53	81	187
militari	7	5	7	0
guerra	3	3	1	0
<b>trattati</b>				
<b>trattati</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>72</b>	<b>147</b>
civili	64	69	60	145
militari	10	7	9	2
guerra	5	1	3	0
<b>definiti</b>				
<b>definiti</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>69</b>	<b>147</b>
<b>accolti</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>130</b>
civili	19	20	19	129
militari	2	5	4	1
guerra	2	1	3	0
<b>respinti</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>11</b>
civili	26	36	25	10
militari	0	2	5	1
guerra	1	1	0	0
altra decisione	15	8	13	6
<b>pendenti finali</b>				
<b>pendenti finali</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>84</b>
civili	29	18	42	84
militari	6	4	2	0
guerra	1	2	0	0

**TABELLA DI COMPARAZIONE  
CONTI GIUDIZIALI**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>pendenti iniziali</b>	<b>9163</b>	<b>8294</b>	<b>8903</b>	<b>9419</b>
stato	229	183	193	215
enti locali	7866	7979	8415	8683
altri enti	68	132	295	521
<b>pervenuti</b>				
	<b>2025</b>	<b>2034</b>	<b>2251</b>	<b>2368</b>
stato	143	149	133	168
enti locali	1793	1704	1871	1915
altri enti	89	181	247	285
<b>definiti con decreto o con sentenza</b>				
	<b>1894</b>	<b>1425</b>	<b>1735</b>	<b>998</b>
<b>approvati</b>	530	532	566	479
stato	150	138	111	170
enti locali	377	388	443	304
altri enti	3	6	12	5
<b>estinti</b>	1361	893	1169	519
stato	39	1	0	0
enti locali	1300	880	1160	519
altri enti	22	12	9	0
<b>altra decisione</b>	3	0	0	0
<b>pendenti finali</b>				
	<b>8294</b>	<b>8903</b>	<b>9419</b>	<b>10789</b>
stato	183	193	215	213
enti locali	7979	8415	8683	9775
altri enti	132	295	521	801

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

